

Al Sign. Presidente Marcello Antonelli
della Commissione Consiliare
del Comune di Pescara

e ai Consiglieri comunali

Pescara il 14.09.2021

OGGETTO: documento per la gestione della riserva “*Pineta dannunziana*” come risposta a “*quale futuro a seguito dell’incendio del 01.08.2021*”

Le sottoindicate associazioni, riunite nel coordinamento “SalviAmo gli Alberi di Pescara”: Italia Nostra Sezione “Lucia Gorgoni” di Pescara - Archeoclub d’Italia sede di Pescara - Mila donnambiente - Le Majellane - Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio (CO.N.AL.PA), delegazione Pescara/Chieti - Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUF) – Ecoistituto Abruzzo - Touring Club Italiano (TCI), Console d’Abruzzo - FIAB Pescarabici – L’Albero bello - La Galina Caminante - Comitato Strada Parco Bene Comune - Comitato Oltre il Gazebo No Filovia - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio sezione Lazio Abruzzo Molise Sardegna (AIAPP LAMS) – A.S.T.R.A. Amici del Museo delle Genti d’Abruzzo - Saline.Marina.PP1 - Associazione Culturale DEVA

come partecipanti invitate al Consiglio comunale straordinario indetto per il 14 settembre 2021, p.v. alle ore 17,00 presso il piazzale Michelucci della struttura Aurum di Pescara, avente come tema “*Pineta dannunziana quale futuro a seguito dell’incendio del 01.08.2021*”, rimettono quanto segue:

la Riserva Naturale Regionale “Pineta dannunziana” non può continuare ad essere gestita come è avvenuto fino ad oggi, dalla Giunta Comunale, senza l’attivazione di un Comitato di Gestione.

La Legge Bassanini (L. 59/1997) ha introdotto con chiarezza la separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione della “cosa” pubblica. La Corte Costituzionale ha ribadito la separazione tra politica e amministrazione, garantita dall’art. 97 della Costituzione. Di conseguenza la Giunta Comunale essendo un organo elettivo ha poteri d’individuare i criteri d’indirizzo politico per le attività che gli organismi deputati alla gestione della Riserva, in scienza e coscienza, sono tenuti a svolgere con efficacia.

La Giunta Comunale non può compiere atti dirigenziali nella gestione della Riserva, pertanto il Comune di Pescara non può continuare a gestire la Riserva in questo modo irregolare, in assenza degli organi deputati alla gestione della Riserva. Anche il dirigente del Servizio può agire solo nell’ambito di una legittima ripartizione delle competenze.

Da ciò consegue l’esigenza di una riforma organizzativa per la gestione della Riserva a partire dalla costituzione dei suoi organi secondo le norme vigenti.

Pertanto le Associazioni richiedono di procedere al riconoscimento degli organi di gestione che sono:

1. **Comitato di Gestione** (NTA, Art. 26 comma 2)
2. **Direttore** (L.R. 38/1996, Art. 21 comma 8)
3. **Comitato Scientifico** (L.R. 96/2000, Art. 3 comma 2; NTA, Art. 26 comma 2)

Chiediamo all’organo consiliare che “*può variare in qualsiasi momento le forme e i modi con cui attuare la gestione della riserva*” (art. 26 c. 3 delle NTA) di DELIBERARE il riconoscimento dei 3 suddetti organi di gestione annullando ogni precedente illegittima decisione.

Nel tempo necessario alla costituzione dei suddetti organi di gestione della Riserva chiediamo di fare riferimento al gruppo di consulenti appena costituito, formato da prof. Gianfranco Pirone, dott. Dario Febbo, dott. Nevio Savini e auspichiamo che siano sempre rispettati nella scelta dei componenti degli organi della Riserva le qualifiche professionali competenti, che siano multidisciplinari e che siano garantiti partecipazione e ascolto dei contributi qualificati che vengono dal mondo scientifico e associativo.

Le **ASSOCIAZIONI** sottolineano i numerosissimi problemi che questa irregolare e irresponsabile gestione attuata fino ad oggi ha creato alle valenze naturalistiche della Riserva, mettendo in serio pericolo la presenza di flora e fauna protette, e chiedono

- la individuazione dei responsabili degli incendi nella Riserva a causa della mancata prevenzione. Ricordiamo che prima del devastante incendio del 01.08.2021 ve ne sono stati altri 2 a maggio e a giugno del 2021 in via Pàntini. Inoltre la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente chiede annualmente alle aree protette regionali di: *“1. aggiornare i Piani AIB per la successiva stagione ..., 2. la designazione/ conferma e comunicazione alla Sala Operativa Regionale del nominativo di n.l referente per ciascun Riserva per lo svolgimento della funzione di raccordo con la SOUP e, ove non si sia già provveduto, di verificare e comunicare alla Sala Operativa le disponibilità di mezzi e dispositivi AIB e di personale volontario AIB (formato e non) ..., 3. di proseguire e potenziare le attività di formazione ed informazione dei cittadini in materia di antincendio boschivo secondo modalità che rispettino le vigenti disposizioni di distanziamento sociale porre in essere le misure di prevenzione strutturale (cura della viabilità, esecuzione interventi selvicolturali, ordinanze in vista del periodo di massima pericolosità)”*. Chiediamo che sia data pubblicità alle disposizioni sopra indicate.

Chiediamo inoltre:

- che le azioni da affrontare nella fase post-incendio siano pubbliche e condotte con molta cautela e su basi scientifiche. Secondo la pubblicistica scientifica in materia, esse consigliano di non fare interventi senza avere conoscenza della “ripresa vegetale” nelle stagioni successive all’evento e quindi con azioni scadenze nell’arco di 4-5 anni. Riteniamo, inoltre, che questa sia l’occasione per affrontare le criticità ecologiche che affliggono da tempo la Riserva come ad esempio sono la presenza di micro-discariche di pattume e l’invasione di specie esotiche;

- che non si continui nelle azioni di abbattimento di alberi adulti e di depauperamento del soprassuolo forestale

- che venga modificato il progetto della nuova via Pàntini all’interno del progetto “strada pendolo”, traslando il tracciato della nuova strada e garantendo altresì la realizzazione di passaggi ecologici per la fauna, perché ora più che mai si avverte l’esigenza di salvaguardare le reti ecologiche della Riserva con gli ambienti naturali circostanti;

- che non si continui ad attuare una politica d’indifferenza nei confronti della Riserva che ha portato alla costruzione di un edificio privato nel cuore della Riserva che può inficiare il futuro accorpamento dei settori della Pineta;

- che come previsto nella legge istitutiva venga predisposto un “Programma pluriennale di attuazione” (art. 5 L.R. 96/2000);

- di dare pubblicità e trasparenza agli investimenti passati e futuri fatti nella Riserva;

- che la Riserva possa pienamente svolgere la sua funzione culturale scientifica e didattica;

- sottolineiamo che fino ad oggi nella gestione della Riserva non c’è stata la partecipazione e condivisione dei cittadini come indicato dalla legislazione in campo ambientale (Convenzione di Aarhus, D. Lgs. 195/2005 e Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 152/2006).

NORME RICHIAMATE

Nota: sono evidenziate in giallo le norme richiamate dal testo, sottolineate le altre norme che interessano la gestione della Riserva Regionale "Pineta dannunziana"

COMITATO DI GESTIONE come da Art. 26 comma 3 delle NTA della Riserva "Pineta dannunziana"

“Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto Naturalistico (delibera di Consiglio Regionale del 15.07.2020)

Indice

...

TITOLO PRIMO

Norme Generali

Art. 1 -Premessa

1. Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Pineta dannunziana, di seguito denominato "PAN" ai sensi, per gli effetti e in coerenza con la Legge Regionale N. 38 del 21 giugno 1996 e s.m.i. (L.R. n. 2 del 10 febbraio 2006), persegue la finalità di assicurare la tutela dei valori naturali e ambientali, nonché di quelli storici, culturali, antropologici tradizionali presenti nel territorio della Riserva medesima, istituita ai sensi della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, e modificata dalle L.R. 19/2001 e LR 9 novembre 2011, n.39 art.7, nel rispetto delle Leggi nazionali 394/91 e 157/92.

2. Ai sensi del comma 1 art. 3 della L.R. 96/2000 e s. mm. ii. la gestione della Riserva Naturale è demandata al Comune di Pescara, di seguito denominato "Ente gestore".

...

TITOLO QUARTO Gestione e Controllo

Art. 26-Gestione

1. In applicazione dell'art. 3, 1° comma della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, sostituito dall'art. 1, L.R. 9 maggio 2001, n. 19 la gestione della Riserva è demandata al Comune di Pescara in qualità di Ente Gestore.

2. Con delibera di Consiglio n.180/2001 il Comune di Pescara in attuazione della L.R. 9/5/01 N.19, ha individuato l'Organo di Gestione della riserva nella Giunta comunale; essa potrà avvalersi, ai fini della gestione, della struttura tecnica comunale, anche attraverso affidamento all'esterno di alcuni servizi, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative, istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

3. Con la medesima delibera di Consiglio, è stato istituito il Comitato di Gestione della Riserva, avente funzione consultiva per l'Organo di Gestione. Il Consiglio Comunale definisce, entro 90 giorni dalla data di adozione del PAN, l'assetto e le modalità di funzionamento dell'ufficio di Direzione della Riserva. L'organo consiliare può variare in qualsiasi momento le forme e i modi attraverso cui attuare la gestione della Riserva stessa.

...”

DIRETTORE come individuato nell'Art. 21 comma 8 della L.R. 38/1996

“**L.R. 21 giugno 1996, n. 38** “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa”

Indice

...

Art. 20 Leggi istitutive delle riserve naturali regionali.

1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere:

- i confini;

- i tempi di tabellazione;

- la classificazione e le modalità di controllo e coordinamenti della gestione; - le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

- le norme transitorie di salvaguardia; - le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva;

- la norma finanziaria.

...

Art. 21 Gestione delle riserve naturali regionali.

1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri Comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmente più interessato; negli altri casi è la Provincia a gestire la riserva naturale.

...

4. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di protezione ambientale, con società e consulenti e cooperative particolarmente qualificate in materia, con il Corpo forestale dello Stato, con l'università e con l'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise <<G. Caporale>>.

...

8. Gli enti gestori delle riserve regionali possono nominare direttori in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dal comma 11 art. 9 della legge n. 394 del 1991, fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 Piano di assetto naturalistico.

...

4. Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

...

Art. 33 Poteri dell'organismo di gestione.

1. Al presidente dell'Ente parco sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge n. 394 del 1991, nelle aree protette disciplinate dalla presente legge.

...

Art. 35 Affitti, espropriazioni, indennizzi.

1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale economico-sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme generali vigenti.

...

Art. 37 Non cumulabilità degli incarichi.

1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi nella costituzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.

...”

COMITATO SCIENTIFICO costituito da “*consulenti scientifici*” come previsto dall’Art. 3 comma 2 della L.R. 96/2000 e dall’Art. 26 comma 2 delle NTA

“**L.R. 18 maggio 2000, n. 96** Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”.

Indice

...

Art. 1 Istituzione.

1. E' istituita la Riserva naturale di interesse provinciale <<Pineta dannunziana>>, nel territorio del Comune di Pescara.

...

Art. 3 Gestione.

1. La gestione della Riserva Naturale è demandata al Comune di Pescara.

2. L'Ente gestore può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise <<G. Caporale>>.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, l'Ente gestore non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

...”

“**Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto Naturalistico** (delibera di Consiglio Regionale del 15.07.2020)

Indice

...

TITOLO PRIMO

Norme Generali

Art. 1 -Premessa

1. Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Pineta dannunziana, di seguito denominato “PAN” ai sensi, per gli effetti e in coerenza con la Legge Regionale N. 38 del 21 giugno 1996 e s.m.i. (L.R. n. 2 del 10 febbraio 2006), persegue la finalità di assicurare la tutela dei valori naturali e ambientali, nonché di quelli storici, culturali, antropologici tradizionali presenti nel territorio della Riserva medesima, istituita ai sensi della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, e modificata dalle L.R. 19/2001 e LR 9 novembre 2011, n.39 art.7, nel rispetto delle Leggi nazionali 394/91 e 157/92.

2. Ai sensi del comma 1 art. 3 della L.R. 96/2000 ess. mm. ii. la gestione della Riserva Naturale è demandata al Comune di Pescara, di seguito denominato “Ente gestore”.

...

TITOLO QUARTO Gestione e Controllo

Art. 26-Gestione

1. In applicazione dell'art. 3, 1° comma della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, sostituito dall'art. 1, L.R. 9 maggio 2001, n. 19 la gestione della Riserva è demandata al Comune di Pescara in qualità di Ente Gestore.

2. Con delibera di Consiglio n.180/2001 il Comune di Pescara in attuazione della L.R. 9/5/01 N.19, ha individuato l'Organo di Gestione della riserva nella Giunta comunale; essa potrà avvalersi, ai fini della gestione, della struttura tecnica comunale, anche attraverso affidamento all'esterno di alcuni servizi, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative, istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise “G. Caporale”.

3. Con la medesima delibera di Consiglio, è stato istituito il Comitato di Gestione della Riserva, avente funzione consultiva per l'Organo di Gestione. Il Consiglio Comunale definisce, entro 90 giorni dalla data di adozione del PAN, l'assetto e le modalità di funzionamento dell'ufficio di Direzione della Riserva. L'organo consiliare può variare in qualsiasi momento le forme e i modi attraverso cui attuare la gestione della Riserva stessa.

...”